



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 28 GEN. 2021

OGGETTO: risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per raggiunti limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia del dott. Franco Maraffi, Dirigente Medico di Medicina Interna

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **28 GEN. 2021**
proposta di deliberazione sull'argomento specificato.

l'allegata

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Taveriti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 28 GEN. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR. n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso

- che per l'anno 2019 il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici è fissato al compimento dei 65 anni di età in presenza di un diritto autonomo a pensione (almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione a qualsiasi titolo per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne);
- che in data 3.2.2019 il dott. Franco Maraffi, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non possedeva un diritto autonomo a pensione (pensione anticipata, almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione a qualsiasi titolo), per un totale di 39 anni, 5 mesi e 8 giorni;
- che per l'anno 2021 l'accesso alla pensione di vecchiaia è obbligatorio per i lavoratori che, al compimento dei 67 anni di età, hanno maturato almeno 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo, versata o accreditata in favore dell'assicurato;

Rilevato

- che in data 3.2.2021 il dott. Franco Maraffi, nato a Milano il 3.2.1954, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, al compimento del limite di età di 67 anni di età possiederà una contribuzione superiore ad anni 20, per un totale come da estratto conto Inps ex Inpdap (allegato 1);
- che all'U.O.C. Gestione Risorse Umane non è pervenuta e non è a conoscenza di alcuna istanza di permanenza in servizio da parte del dott. Franco Maraffi fino ai 70 anni di età, ai sensi dell'art. 22 della L. 183 del 4/11/2010;

Ritenuto di recedere dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e di collocare a riposo per diritto a pensione di vecchiaia il dipendente in parola, con effetto dal 4.2.2021 (ultimo giorno di lavoro 3.2.2021);

Fatto presente che le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e del Trattamento di Fine Servizio sono state predisposte dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;

Richiamati

- l'articolo 12 della legge n.70 del 20 marzo 1975, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", ai sensi del quale: "La

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 28 GEN. 2021

- cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire: a) per dimissioni volontarie accettate; b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli; c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.”;*
- *la Circolare n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 19 febbraio 2015, “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”, che al punto 2.1 ribadisce che: “Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011...”;*
 - *la circolare di cui sopra, che al punto 2.3.1 stabilisce che:” In alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia”;*
 - *il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26 del 28 marzo 2019, recante disposizione in merito alla “Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali”, che all’art.15 comma 1 e 2 recita: “1. il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.*

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 28 GEN. 2021

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del dott. Franco Maraffi, nato a Milano il 3.2.1954, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, con effetto dal 4.2.2021 (ultimo giorno di servizio 3.2.2021);
- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione di vecchiaia il dipendente in parola a partire dal 4.2.2021;
- 3- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 4- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 5- di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
- 6- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. G. Piro)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taverri
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(Atti n. 2021.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 28 GEN. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal - 5 FEB. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto



Calcolo Diritto - Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 25/01/2021

Dati Iscritto	
Cognome : MARAFFI	Nome : FRANCO
Nato il : 03/02/1954	Codice fiscale : MRFFNC54B03F205S
Luogo nascita : MILANO	
Dati Richiesta	
Data Inizio Periodo :	Prestazione : Pensione
Data Domanda/cessazione : 03/02/2021	

Dettaglio Periodi e Totale Diritto			
Sistema di Calcolo :	Ultima Cassa :	Cassa Pensioni Sanitari	
		Data Inizio	Data Fine
Tipologia Periodo/Ente		Utile ai fini del diritto (ss-mm-aa)	
RISCATTO TITOLO		26/03/1975	25/03/1981
SERV. MILIT. L.274/91 ART.1		28/05/1982	10/05/1983
COMUNE DI MILANO		14/11/1983	12/09/1984
			06 - 00 - 00
			00 - 11 - 13
			00 - 09 - 29

Dettaglio Periodi e Totale Diritto					
Sistema di Calcolo :	Misto	Ultima Cassa :	Cassa Pensioni Sanitari		
	Tipologia Periodo/Ente		Data Inizio	Data Fine	Utile ai fini del diritto (aa-mm-gg)
COMUNE DI MILANO			23/10/1984	09/09/1985	00 - 10 - 17
RISCATTO TITOLO			01/01/1986	06/03/1986	00 - 02 - 06
OSPEDALE BAMBINI VITTORE BUZZI			01/07/1988	31/12/1995	07 - 06 - 00
AZIENDA U.S.S.L. N.41			01/01/1996	31/12/1997	02 - 00 - 00
ISTIT CLINICI PERFEZIONAMENTO-USSL 75/I			01/01/1998	31/12/2015	18 - 00 - 00
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO			01/01/2016	03/02/2021	05 - 01 - 03
Totale					41 - 05 - 08